

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
09013 CARBONIA (CA)

Deliberazione n. 1091

12 MAG. 2003

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Contenzioso Azienda U.S.L. 7 di Carbonia c/ Zara Anna Maria B. -
Liquidazione competenze Avv. Arca Francesco.

Il Direttore Generale

Premesso che con delibera n. 704 del 6.05.1998 è stato affidato all'Avv. Arca Francesco l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda USL nel giudizio promosso nanti il Consiglio di Stato dalla Sig.ra Zara Anna Maria B. avverso la sentenza n. 197/97 del 17.12.1996 con la quale il TAR Sardegna respingeva il ricorso n. 1390/88 tendente ad ottenere il riconoscimento del trattamento economico per asserite mansioni superiori;

Rilevato che con sentenza n. 2016/2003 in data 14.01/17.04.2003 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla Sig.ra Zara Anna Maria B.;

Vista la nota prot. aziendale n. 9618 del 29 aprile 2003, con cui l'Avv. Arca Francesco ha chiesto la corresponsione delle somme dovute per l'attività professionale svolta nel contenzioso in oggetto, quantificate in € 3.734,91 al netto della ritenuta d'acconto pari a € 729,47;

Ritenuto di dover liquidare il compenso così come indicato nella nota suddetta che si allega alla presente deliberazione;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 3.734,91, al netto della ritenuta d'acconto pari a € 729,47, in favore dell'Avv. Arca Francesco mediante accredito sul c/c n. 211.80, intrattenuto presso CARIGE-CAGLIARI ABI 06175 CAB 04800;
- Di confermare di imputare l'importo di € 4.464,39 derivante dal presente atto sul codice 540409 del vigente piano dei conti aziendale;
- Di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR.AMM. _____

DIR.SAN. _____



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over a horizontal line.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1021 del 12 MAG. 2003

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 14 MAG. 2003 28 MAG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione




DESTINATARI

Servizio Bilancio

Ufficio Legale

Studio legale
Avv. FRANCESCO A. ARCA
09123 CAGLIARI
VIA GOITTO 21
TELEFONO 070 256811
FAX 070 256811
E-mail: arcas@studioarcati.it

Cagliari 28 aprile 2003



Egr. Sig.
Direttore Generale
Azienda - U.S.L. n. 7
via Dalmazia
09013 - CARBONIA (CA)

Consiglio di Stato: Azienda: Azienda U.S.L. n. 7 / Zara Anna Maria B. appello avverso sentenza T.A.R. Sardegna n. 197/97; R.G. n.3837/98 sent. n.2016/2003 – Deliberazione direttore generale n.704 del 6.5.1998.

Mi riferisco all'oggetto e Le comunico che il Consiglio di Stato con sentenza n.2016/2003 in data 14.1/17.4.2003 ha respinto l'appello proposto da Zara Anna Maria B avverso la sentenza n. 197/97 del 17.12.1996, con la quale il T.A.R. Sardegna aveva respinto il ricorso n. 1390/88 tendente ad ottenere il riconoscimento del trattamento economico per asserite mansioni superiori.

Le trasmetto copia della sentenza, unitamente alla nota delle mie competenze ed agli atti processuali.

Saluto cordialmente

avv. Francesco A. Arca

AZIENDA U.S.L. n. 7
CARBONIA
28 APR. 2003
PROTOCOLLO
ARRIVO

Studio Legale
Avv. FRANCESCO A. ARCA
v/a Goltò 24
09123 CAGLIARI
Tel. 070/276041
Fax 070/286041
E-mail avv.arca@tiscalinet.it

Cagliari, 28 aprile 2003

Nota onorari e diritti per controversia nati il Consiglio di Stato tra:
Azienda U.S.L. n.7 -- Carbonia / Zara Anna Maria r.g. 3837/98 Sez. 5^ - sent. 2016/2003

Valore indeterminato da euro 5.164,58 a 25.822,84

ONORARI

- studio della controversia e consultazioni	euro	818,58	
- redazione comparsa di risposta	"	544,86	
- udienza collegiale 14.1.2003	"	<u>544,86</u>	
TOTALE	"		euro 1.908,30

DIRITTI

- disamina e archivio	"	64,56	
- autentica firma	"	12,91	
- comparsa di risposta e prelievo	"	77,49	
- costituzione in giudizio	"	51,65	
- esame scritti controparte	"	25,82	
- formazione fascicolo	"	25,82	
- partecipazione all'udienza 14.1.2003	"	25,82	
- consultazioni	"	25,82	
- corrispondenza col cliente	"	103,30	
- ritiro fascicolo	"	7,75	
- esame sentenza	"	25,82	
- redazione nota spese	"	<u>51,65</u>	
TOTALE			euro 498,41
- 10% onorari e diritti art.15 tariffa			euro 240,67
- indennità di trasferta Roma 14.1.2003			euro 1.000,00
<u>TOTALE DIRITTI E ONORARI</u>			" 3.647,38
C.P.A. 2% su onorari e diritti			" 72,95
I.V.A. 20% su onorari, diritti e C.P.A.			" 744,06
TOTALE GENERALE			" 4.464,39
a dedurre rit. d'acconto 20% su euro 3.647,38			" <u>729,47</u>
NETTO			" 3.734,91

Da accreditarsi su c/c bancario n.211.80 in essere presso CARIGE-CAGLIARI ABI 06175 CAB 04800.
La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto.

Carlo Deodato, uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza appellata il T.A.R., dopo aver disatteso, con statuizione non definitiva, la pretesa relativa all'inquadramento dell'istante nell'ottavo livello, respingeva il ricorso proposto dalla Sig.ra Zara Anna Maria Beatrice, quale dipendente della A.U.S.L. n.7 della Sardegna, nella parte diretta ad ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente alle differenze retributive asseritamente dovutele per l'espletamento di mansioni superiori a quelle della qualifica ricoperta.

Avverso la statuizione reiettiva della pretesa patrimoniale proponeva rituale appello la Sig.ra Zara, criticando la correttezza della decisione ed invocandone la riforma.

Resisteva l'A.U.S.L. n. 7 della Sardegna, contestando la fondatezza dell'appello e domandandone la reiezione.

Non si costituiva, invece, la Regione Sardegna.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- Con il ricorso originario la Sig.ra Zara Anna Maria Beatrice, premesso di essere stata assunta dall'allora U.S.L. n.17 della Sardegna in qualità di dattilografa, di essere stata inquadrata nel IV livello e di avere svolto fin dal 1982 mansioni superiori (tra le quali, da ultimo, quelle di coordinatore del servizio dei consultori

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DECRETO

2016/03
N. 03 REG.DEC.

N 3837 REG.RIC.

ANNO 1998

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 3837/1998 proposto da Zara Anna Maria
Beatrice, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvana Congiu e
Antonio Mannironi ed elettivamente domiciliata presso
quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n.79;

CONTRO

l'Azienda U.S.L. n.7 della Sardegna, in persona del direttore
generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Arca ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. D. Bonaini in
Roma, Via Grazioli Lante n.17;

la Regione Sardegna, non costituita;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna n.197/97 in data 17.12.96/19.2.1997;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'A.U.S.L. n.7 della Sardegna;

Vista la memoria difensiva dell'Azienda appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003, relatore il consigliere

REG. DEC.

(1)

familiari) alla predetta qualifica, su incarico formale prima del Commissario Straordinario e successivamente del Comitato di Gestione, domandava l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nell'ottavo livello, con la posizione funzionale di collaboratore coordinatore, e, in subordine, alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica posseduta.

Il T.A.R. adito, dopo aver respinto la domanda relativa all'inquadramento nell'ottavo livello, negava la sussistenza del diritto di credito azionato dalla ricorrente, sulla base del decisivo rilievo della mancanza di prova, nonostante la disposta istruttoria, in ordine all'effettivo svolgimento, prevalente e continuativo, di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita dalla ricorrente.

Avverso tale pronuncia propone appello la Zara, criticando tale decisione sotto il profilo dell'omessa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite e ribadendo la ricorrenza di tutte le condizioni (ivi compresa l'assegnazione formale delle mansioni superiori) per il riconoscimento del diritto azionato.

L'A.U.S.L. n.7 della Sardegna difende il convincimento espresso dal T.A.R. circa l'infondatezza della pretesa azionata dall'originario ricorrente, in quanto conforme alla giurisprudenza formatasi sulla questione controversa, e conclude per la conferma della statuizione impugnata.

2.- Risulta, quindi, controversa la spettanza alla ricorrente della

maggiorazione retributiva reclamata per il dedotto espletamento di mansioni corrispondenti ad un livello funzionale superiore a quello del suo inquadramento.

Appare, in proposito, necessaria una preliminare ricognizione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza nella materia controversa.

Com'è noto la questione, lungamente dibattuta in giurisprudenza, è stata definitivamente risolta con due decisioni dell'Adunanza Plenaria che hanno chiarito e definito gli elementi costitutivi e l'ambito applicativo dell'istituto delle c.d. "mansioni superiori".

E' stato, in proposito, stabilito (C.S., Ad. Plen., 18 novembre 1999, n.22) che "nell'ambito del pubblico impiego, è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è indogabilmente riferita, considerato anche l'assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzativo... con la conseguenza che l'amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una norma speciale consenta tale assegnazione e la "maggiorazione".

Il principio dell'esclusione, in via generale, della spettanza di maggiorazioni retributive per lo svolgimento di mansioni superiori è stato, in particolare, argomentato sulla base del disposto, giudicato, a questi fini, insuperabile, dell'art.97 Cost. e dell'art.33 T.U. Imp. Civ. Str.

La decisione citata ha, tuttavia, riconosciuto la debenza dell'indennità controversa nelle ipotesi in cui l'assegnazione a

mansioni superiori e la relativa maggiorazione retributiva siano espressamente previste da disposizioni normative speciali e ricorrano le concorrenti, ulteriori condizioni appresso precisate.

Con successiva decisione (C.S. Ad. Plen., 23 febbraio 2000, n.11) è stato, inoltre, precisato che "il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori va riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs. 29 ottobre 1998 n.387" che, disponendo, con l'art.15, la soppressione all'art.56 VI comma, ultimo periodo, del D. Lgs. 29/93 delle parole "a differenze retributive o", ha chiaramente, ancorchè implicitamente, riconosciuto che lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza comporta il diritto alla conseguente maggiorazione retributiva.

E' stato, inoltre, chiarito che, oltre alla indefettibile previsione normativa della retribuibilità dell'espletamento di funzioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella posseduta dal dipendente, il riconoscimento, in concreto, del relativo diritto esige il necessario concorso delle ulteriori condizioni della riferibilità delle predette mansioni ad un posto di organico vacante ed alla qualifica immediatamente superiore a quella posseduta dall'istante (Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1997, n.1375) nonchè un provvedimento formale di incarico adottato dall'organo competente (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2001, n.1870).



3.- Tanto premesso, il Collegio, condividendo i principi di diritto ut supra affermati, osserva che nel caso di specie, anche a voler riconoscere nell'art.29 D.P.R. 20 dicembre 1979 n.761 la disposizione normativa astrattamente attributiva del diritto azionato (ancorchè dettata per il personale sanitario e non anche per quello amministrativo, cui appartiene la ricorrente), non paiono, tuttavia, ravvisabili gli ulteriori presupposti, appresso indicati, richiesti dal menzionato orientamento giurisprudenziale per la sua costituzione in capo al dipendente.

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti di causa si ricava, invero, che il posto assegnato all'istante con il primo provvedimento attributivo di mansioni superiori (e cioè la nota del Commissario Straordinario n.12 in data 4.1.1982), successivamente confermato, con diverse deliberazioni, dal Comitato di Gestione, non era disponibile e vacante, posto che dalla motivazione dell'atto emerge chiaramente che il conferimento all'interessata di mansioni di concetto (peraltro in aggiunta e non in sostituzione dell'attività ordinaria di dattilografa applicata) è stato determinato dalle sopravvenute esigenze degli uffici amministrativi della U.S.L., connesse all'assegnazione di nuove competenze, e dall'impossibilità di soddisfare le stesse mediante l'impiego o il reclutamento di personale, "...stante il blocco degli organici...". Ne consegue che, per chiara, ancorchè implicita, ammissione del Commissario Straordinario nell'atto genetico dello svolgimento da parte della

ricorrente di mansioni superiori, le funzioni attribuite alla stessa non corrispondevano a quelle proprie di un posto, vacante e disponibile, nell'organico dell'Ente.

Non solo, ma la qualifica in relazione alla quale vengono reclamate le differenze retributive (e cioè l'ottava, come si ricava chiaramente dall'esame delle conclusioni del ricorso in appello) non risulta quella immediatamente superiore a quella formalmente posseduta dalla dipendente (la quarta), sicchè difetta anche tale ulteriore, necessario requisito, espressamente qualificato dalla menzionata giurisprudenza come costitutivo del diritto nella specie azionato.

4.- Anche prescindendo, in definitiva, dalla controversa questione dell'avvenuta dimostrazione dello svolgimento in misura prevalente e continuativa delle mansioni superiori, il riscontrato difetto dei suddetti presupposti costitutivi del diritto al trattamento retributivo corrispondente alle funzioni superiori impone il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata decisione reiettiva della pretesa creditoria svolta dalla ricorrente.

5.- Ragioni di equità giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, *Sezione Quinta*, respinge il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara compensate le spese processuali;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità

amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003, con l'intervento dei signori:

- AGOSTINO ELEFANTE - Presidente
- RAFFAELE CARBONI - Consigliere
- CORRADO ALLEGRETTA - Consigliere
- FRANCESCO D'OTTAVI - Consigliere
- CARLO DEODATO - Consigliere Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....17 APR. 2003.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE



Per copia conforme all'originale che si trasmette al Ministero *V.S.L. n. 7 della Sardegna* a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 842:

Roma, 22 APR. 2003

Il Segretario della Sezione

[Signature]
7 apr 2003

Studio Legale
Avv. FRANCESCO A. ARCA
via Goito 24
09123 CAGLIARI
Tel. 070/276041
Fax 070/286041
E-mail avv.arca@tiscalinet.it

inpsm

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Memoria difensiva

nel ricorso n.3837/98 sezione V[^]

udienza di merito 14.1.2003

per **AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DELLA SARDEGNA** con
sede in Carbonia(CA)

resistente

contro

ZARA ANNA MARIA

ricorrente

Nel procedimento promosso per ottenere
la riforma della sentenza TAR SARDEGNA n..197/97 del 17.12.1996, con
la quale è stato rigettato il ricorso (n.1390/88) dell'appellante, tendente ad
ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla USL n17
in ordine ad istanza di Zara Anna Maria e per la corresponsione delle
differenze stipendiali relative a pretese mansioni superiori svolte.

====

Il sottoscritto avvocato, che rappresenta e difende l'Azienda U.S.L. n.7,
come da atto di costituzione 12.5/16.6.2000, ribadisce la richiesta di rigetto
del ricorso, attesa l'assoluta infondatezza dello stesso.

Il T.A.R. Sardegna con sentenza interlocutoria n.1047/92 aveva in parte
respinto il ricorso n.1390/88 e contemporaneamente ordinato incumbenti
istruttori; con altra decisione interlocutoria n.914/96 era stata integrata la
documentazione in atti e, successivamente, con la sentenza impugnata la
causa era stata decisa.

Studio Legale
Avv. FRANCESCO A. ARCA
via Goito 24
09123 CAGLIARI
Tel. 070/276041
Fax 070/286041
E-mail avv.arca@fiscalinet.it

Ha sottolineato il Tribunale amministrativo come, nonostante due decisioni interlocutorie, nessun atto prodotto ha dimostrato lo svolgimento delle mansioni superiori asseritamene svolte dalla Zara.

Nel certificato prot.n.12 del 4.1.1982 a firma del commissario straordinario della U.S.L. n.17, prodotto a seguito della decisione interlocutoria n.1047/92, emerge che presso il servizio affari generali non è mai esistito alcun posto vacante di assistente amministrativo.

Solo con deliberazione della giunta regionale n.1/35 dell'8.1.1991 l'organico dei servizi amministrativi fu incrementato di 21 posti e, dunque, successivamente alla proposizione del ricorso, che non risultava sorretto, come ha rilevato la sentenza impugnata, da alcuna prova dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori.

Nel rapporto di pubblico impiego, dove sono coinvolti interessi direttamente disciplinati dalla legge e da fonti normative regolamentari, vige il principio dell'assoluta irrilevanza delle mansioni superiori comunque svolte; non essendo possibile procedere ad un' assimilazione al rapporto privatistico d'impiego, il riconoscimento delle mansioni superiori, anche ai fini economici, è subordinata alla duplice concomitante circostanza dell'esistenza e della disponibilità della posizione di ruolo coperta in via di supplenza e di un formale provvedimento d'incarico proveniente dall'organo titolare del relativo potere.

Ed infine è necessario che il soggetto che ha svolto mansioni superiori rivesta una qualifica immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire, non essendo ammessa l'attribuzione per saltum a dipendenti, come è in caso della ricorrente, che rivestono qualifiche molto inferiori.

Studio Legale
Avv. FRANCESCO A. ARCA
via Goito 24
09123 CAGLIARI
Tel. 070/276041
Fax 070/286041
E-mail avv.arca@tiscalinet.it

Per tutte Cons.Stato Adunanze Plenarie 18.11.1999 n.22 e 28.1.2000 n.10,
nonché Cons.Stato sez.IV sent.4732 dell'11.9.2001 e Cons.Stato sez.VI
sent.4490 del 5.9.2002.

Si insiste per il rigetto del ricorso d'appello con il favore delle spese.

Cagliari –Roma 13 novembre 2002

Avv.Francesco A.Arca

Studio Legale
Avv. FRANCESCO A. ARCA
via Cairoli 24
09123 CAGLIARI
Tel. 070/276041
Fax 070/286041
Email arvarca@issallm.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

ISTANZA DI PRELIEVO

del ricorso n.3837/98 sezione V^

per **AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DELLA SARDEGNA** con
sede in Carbonia(CA)

resistente

contro

ZARA ANNA MARIA

Ricorrente

Nel procedimento promosso per ottenere
la riforma della sentenza TAR SARDEGNA n..197/97 del 17.12.1996, con
la quale è stato rigettato il ricorso dell'appellante, tendente ad ottenere la
declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla USL n17 in ordine ad
istanza di Zara Anna Maria e per la corresponsione delle differenze
stipendiali relative a pretese mansioni superiori svolte.

====

Ill.mo Sig Presidente,

il sottoscritto avvocato che rappresenta e difende l'Azienda USL n.7, come
da atto di costituzione 12.5/16.6.2000, considerato il lungo tempo trascorso
dalla proposizione del ricorso e la necessità che l'Azienda definisca il
contenzioso ereditato dalla cessata unità sanitaria locale n.17, anche ai fini
di bilancio, atteso l'obbligo di mantenere distinte le contabilità delle cessate
unità sanitarie locali da quelle delle aziende ad esse subentrate

Studio Legale
Avv. FRANCESCO A. ARCA
via Goito 24
09123 CAGLIARI
Tel. 070/276041
Fax 070/286041
E-mail avv.arca@tiscalinet.it

CHIEDE

che l'E.V.III.ma voglia compiacersi di disporre il prelievo del ricorso in epigrafe.

Cagliari –Roma 26 febbraio 2002

Avv.Francesco A.Arca

Rowe

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE E PROSECUZIONE

nel ricorso n.3837/98 sez. V°

AZIENDA U.S.L. n.7 della Sardegna con sede in Carbonia (CA)

appellata

contro

ZARA ANNA MARIA – avv. Silvana Congiu –

appellante

nel procedimento promosso per ottenere

la rimozione della sentenza T.A.R. Sardegna n. 197/97 del 17.12.1996 (ric. n. 1390/88), con la quale é stato rigettato il ricorso dell'appellante, tendente ad ottenere l'annullamento del silenzio rifiuto serbato dalla U.S.L.n.17 e per la corresponsione di differenze stipendiali relative a mansioni superiori svolte.

* * * *

Il sottoscritto avv. Francesco A. Arca dichiara di costituirsi in giudizio, in virtù di procura a margine del presente atto e di deliberazione direttore generale Azienda U.S.L. 7 n.704 del 6.5.98, in sostituzione dell'avv. Antonio Carriero deceduto. Elegge domicilio in Roma presso lo studio dell'avv. Domenico Bonaiuti – via Grazioli Lante 17 e conferma in fatto e in diritto la memoria di costituzione e risposta depositata il 19.6.1998.

Si produce:

1) delibera direttore generale Azienda U.S.L. 7 n.704 del 6.5.1998

Roma 12 maggio 2000

Avv. Francesco A. Arca

Documento composto di
16 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1021 DEL 12 MARZO 2003

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL RESPONSABILE GENERALE

